



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **616**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 e s.m. relativa agli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 6/99 da utilizzare in compensazione di imposta nonché modifica delle deliberazioni n. 1911 di data 7 settembre 2012 e n. 2424 di data 9 novembre 2012 e s.m. relative ad altri contributi previsti dalla legge provinciale n. 6/99 e della deliberazione n. 718 di data 6 maggio 2015 recante modalità transitorie anticrisi di applicazione dei vincoli economico finanziari alle domande di aiuto di cui agli articoli 3, 4, e 5 della Lp 6/99.

Il giorno **22 Aprile 2016** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

Con l'articolo 17 della legge finanziaria 2015 si è previsto che la Giunta possa individuare incentivi o aiuti provinciali, comunque denominati, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale stessa.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 si è ritenuto di dare una prima applicazione allo strumento con riferimento ad alcuni interventi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), approvando quindi criteri e modalità di applicazione del predetto articolo 17 della legge provinciale n. 14/2014.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1977 di data 13 novembre 2015 si è provveduto, fra l'altro, a riaprire i termini di presentazione delle domande per incentivi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 da utilizzare in compensazione fiscale.

Da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2338 di data 18 dicembre 2015 l'Esecutivo ha previsto che, per l'anno 2016, le domande per incentivi da utilizzare in compensazione di imposta possano essere presentate dal 1° aprile al 31 agosto 2016.

In considerazione della necessità di affinare lo strumento sulla base delle risultanze della prima fase di attivazione e dei correttivi proposti dalle parti sociali è necessario apportare alcune modificazioni alla disciplina suddetta.

Innanzitutto si ritiene opportuno apportare alcuni correttivi a tale disciplina al fine di aumentare le potenzialità dello strumento, ad esempio estendendo ai 18 mesi antecedenti la domanda il periodo di possibile sostenimento delle spese, ammettendo ulteriori modalità di pagamento delle spese previste e prevedendo che possano accedere alle agevolazioni in compensazione fiscale anche agli enti e alle associazioni per le attività di impresa esercitate, purché dotati di partita I.V.A. e i relativi consorzi (disciplina generale – sezione A) nonché rivedendo la soglia degli investimenti necessari per l'accesso alla priorità "crescita dimensionale" per gli investimenti fissi (sezione B) e riducendo la spesa minima per le missioni all'estero (sezione D - internazionalizzazione). Si ritiene poi di introdurre una modifica ai predetti criteri generali al fine di consentire l'utilizzo di agevolazioni tramite il meccanismo della compensazione fiscale anche in caso di altri contributi previsti dalla LP 6/99, prevedendo che tale possibilità possa essere concordata nell'ambito delle procedure negoziali previste dalle singole discipline. Anche per le domande presentate nell'anno 2016, le spese possono riferirsi a pagamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della deliberazione n. 809/2015: al fine di rendere compatibile la disciplina dei contributi utilizzabili in compensazione fiscale con la disciplina vigente fino a tale data, è quindi necessario fissare una disciplina transitoria – analoga a quella dettata nella predetta 809/2015 - prevedendo che per le spese pagate fino al 18 maggio 2015 la documentazione attestante il pagamento possa essere costituita sia da quanto previsto dal punto 1.1 della sezione A – Disciplina comune

dell'allegato 1) della delibera 809/2015 come modificata dal presente provvedimento sia:

- per spese di importo fino a 24.000 euro, IVA inclusa: da regolare quietanza;
- per spese di importo superiore a 24.000 euro, IVA inclusa: da altri mezzi di pagamento idonei e documentati in maniera inconfutabile; non rientrano nei mezzi idonei di pagamento i contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa;
- in alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il completo pagamento di tutte le spese sostenute e documentate per le quali si chiede il contributo.

E' poi necessario compatibilizzare quanto modificato relativamente alla possibilità di presentare domanda per spese sostenute nei 18 mesi precedenti la presentazione della domanda con quanto previsto dall'art. 1 della legge provinciale 9/2015, relativamente agli interventi per lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga per i quali possono essere ammesse solo spese sostenute a partire dal 13 aprile 2015 (limitando quindi il periodo di ammissibilità delle spese qualora tale data sia inferiore ai 18 mesi di cui sopra).

Nell'ambito della sezione B dei criteri suddetti, relativa agli investimenti fissi, si prevede poi la riattivazione degli incentivi per sistemi di videosorveglianza (la cui disciplina transitoria è scaduta il 31 dicembre 2015), stabilendo che tali contributi siano ora utilizzabili in compensazione fiscale. Inoltre si ritiene opportuno incentivare maggiormente la sostituzione degli autoveicoli più datati, estendendo i contributi previsti per la sostituzione di automezzi anche ai veicoli Euro 3 immatricolati da oltre 10 anni, nonché sostenere le filiere presenti sul territorio garantendo una maggiorazione per i contributi spettanti alle imprese aderenti, in analogia con quanto previsto per i contributi ordinari per investimenti fissi. Si propone poi di tener conto dell'evoluzione delle procedure concorsuali, prevedendo la possibilità di accedere agli incentivi anche nel caso di acquisto di immobili nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis della legge fallimentare.

In merito agli aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese trentine da utilizzare in compensazione fiscale – sezione D - , le parti sociali hanno segnalato che nell'ambito del Capo II “AZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SISTEMA” lo strumento della compensazione fiscale risulta scarsamente utilizzabile da parte di soggetti beneficiari che perseguono finalità mutualistiche e non di lucro. Pertanto viene proposta la reintroduzione del predetto Capo fra gli aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese nella forma del contributo in conto capitale a fondo perduto, come prevedevano i criteri di attuazione degli articoli 7 e 24 sexies della L.P. 6/1999 previgenti alla modifica apportata dalla deliberazione n. 809/2015.

Conseguentemente si propone la modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2424 di data 9 novembre 2012, da ultimo modificata dalla citata deliberazione n. 809/2015. Inoltre si ritiene opportuno apportare alcune modifiche alla durata e alle spese ammissibili in caso di missioni che interessano diversi paesi esteri, sia per le fattispecie di contributo utilizzabile in compensazione fiscale sia per le tipologie disciplinate dalla citata 2424/2012.

Con riguardo agli aiuti per servizi di consulenza in compensazione fiscale, previsti dalla sezione E dell'allegato 1) della deliberazione n. 809/2015, è emersa la necessità di adattare la clausola di esclusione dal contributo dei costi delle certificazioni obbligatorie, di cui alla lettera c) del punto 1.5 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE, alla modalità di intervento in compensazione fiscale. La ratio della norma di esclusione dalle agevolazioni è quella di sostenere quei soggetti che fanno domanda di contributo per le certificazioni obbligatorie in tempi rapidi, entro due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo normativo. Se con la procedura valutativa dei previgenti criteri (deliberazione della Giunta provinciale n. 1342 di data 1 luglio 2013) la disposizione era pertinente allo scopo, con la procedura automatica dei nuovi criteri in compensazione fiscale non lo è più; facendo riferimento a spese già sostenute occorre infatti prendere a riferimento la data della richiesta di certificazione all'ente accreditato, in luogo della data della domanda.

In considerazione del fatto che le domande in compensazione fiscale per il 2016 potevano essere presentate dal 1 aprile 2016, è necessario prevedere una disciplina transitoria da un lato consentendo l'applicazione automatica di eventuali modifiche favorevoli ai richiedenti e dall'altro consentendo alle imprese che hanno già presentato domanda a decorrere da tale data di integrarla ai sensi delle modifiche apportate con il presente provvedimento.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 17 della L.P. 14/2014 come modificato dalla L.P. 9/2015, è necessario inoltre ripartire le risorse finalizzate ai contributi utilizzabili in compensazione fiscale tra le tipologie di incentivi e di aiuti individuati, provvedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa. E' quindi ora necessario attuare quanto sopra riportato ritenendo sufficiente effettuare tale ripartizione per grandi aggregati di intervento e fermo restando che tale ripartizione potrà essere modificata in caso di attuazione del predetto art. 17 per ulteriori tipologie di contributi.

In generale, al fine di uniformare le discipline relative agli incentivi previsti dalla LP 6/99, è necessario adeguare conseguentemente anche i criteri in vigore per i diversi strumenti, laddove la modifica prevista per i contributi utilizzabili in compensazione fiscale debba riguardare anche gli altri incentivi. Con l'occasione si propone di apportare alcune modifiche necessarie per una migliore integrazione fra le normative - anche in relazione ad altri interventi di incentivazione -, di estendere l'esclusione dall'inadempimento ai vincoli in caso di leaseback anche su beni mobili nonché di estendere l'applicazione di alcune disposizioni attualmente applicabili anche alle domande già presentate in base a criteri previgenti, trattandosi di disposizioni più favorevoli per le imprese richiedenti o di norme di specificazione dei criteri.

E' inoltre emersa la necessità di dare maggiore impulso alla riorganizzazione del settore del porfido, sostenendo e facilitando l'aggregazione delle imprese del settore in consorzi e reti. A tal fine si ritiene di proporre una maggiorazione per le diverse tipologie di contributo previsto dalla LP 6/99 sia in caso di incentivi utilizzabili in compensazione fiscale (modificando di conseguenza l'allegato alla deliberazione n. 809/2015) sia in caso dei rimanenti incentivi (modificando conseguentemente i criteri in vigore).

In corso di applicazione delle disposizioni in materia di incentivi alla ricerca sono emersi dubbi interpretativi sul significato dell'obbligo di utilizzare i risultati della ricerca sul territorio provinciale per assicurare una ricaduta positiva in termini occupazionali o di accrescimento della competitività; tale concetto già previsto nei criteri previgenti (punto 5.1.7. e punto 6.4.1) è stato ripreso nei criteri vigenti (punto 1.5.6) specificando che tale obbligo è soddisfatto qualora il beneficiario eserciti, al termine del progetto di ricerca, sul territorio provinciale un'attività produttiva di beni o servizi connessa coi risultati della ricerca stessa, pena revoca del contributo.

La previsione dell'obbligo di attività produttiva connessa ai risultati della ricerca, ha evidenziato alcuni limiti in particolare in questo periodo di crisi economica. Da un lato infatti, pur a fronte di risultati positivi della ricerca, la messa in produzione dei risultati della ricerca potrebbe comportare investimenti significativi da parte delle imprese, non sempre sopportabili o realizzabili in questo particolare momento. D'altro lato le condizioni di mercato o le strategie aziendali possono essersi modificate rispetto al tempo di definizione del progetto.

Peraltro si deve rilevare che l'attuale punto 1.5.3 - che pure prevede la revoca del contributo in caso di ricerca con esiti negativi - stabilisce che il contributo non sia revocato purché il comitato per gli incentivi (ora comitato per la ricerca scientifica integrato dai membri del comitato incentivi) valuti che il mancato raggiungimento dei risultati previsti dal progetto di ricerca non dipenda da comportamenti dell'impresa incoerenti rispetto a quelli previsti e necessari per l'ottenimento dei risultati di progetto e purché l'impresa eserciti sul territorio provinciale un'attività produttiva di beni o servizi (ovviamente non connessa ai risultati, non raggiunti, dalla ricerca) con un livello occupazionale almeno pari a quello in carico alla data della domanda di agevolazione e siano rispettati i vincoli finanziari disposti con la concessione del contributo. Si verifica quindi una situazione anomala per cui per una ricerca che non ha prodotto gli esiti previsti non è prevista la revoca del contributo concesso nel mentre verrebbe penalizzata una ricerca che ha ottenuto tali esiti senza la traduzione negli stessi in attività produttiva da parte dell'impresa.

Si propone quindi di fornire un'interpretazione univoca del concetto di svolgimento di attività connessa alla ricerca, nel senso che, a seguito di ricerca con esiti positivi, è necessario che l'impresa svolga un'attività produttiva di beni e servizi nel medesimo settore a cui è riferita la ricerca (primi due numeri del codice Ateco) e che garantisca almeno il rispetto degli eventuali vincoli finanziari e occupazionali disposti con la concessione del contributo.

Trattandosi di indirizzo interpretativo ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti da ultimo con la deliberazione n. 3048/2011 e s.m., e favorevole nei confronti dei beneficiari, si propone di applicare lo stesso a tutti i rapporti non ancora esauriti.

E' inoltre opportuno precisare che, quando il punto 2 del capo IV (disposizioni transitorie) dei criteri vigenti, come approvati con la deliberazione n. 3048/2011 e s.m., prevede che tali criteri siano applicabili, su richiesta dei beneficiari, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti per le domande presentate fino al 31 dicembre 2011, ciò vada inteso nel senso che l'impresa beneficiaria possa chiedere l'applicazione anche limitatamente alle sole disposizioni dei criteri vigenti in materia di documentazione per l'erogazione delle agevolazioni.

Infine, si coglie l'occasione per apportare una specificazione alla deliberazione n. 718 di data 6 maggio 2015. Fra i correttivi anticrisi da applicare nella verifica dei vincoli economico finanziari approvati con tale deliberazione, si prevede la deduzione dall'attivo dei crediti verso la PAT per contributi da incassare e di risconti passivi relativi a contributi della PAT o altre voci di bilancio analoghe. La disposizione riguarda il caso più frequente ma per analogia si deve estendere anche a crediti verso altri enti pubblici o verso l'Unione Europea. Inoltre nel deliberato della predetta deliberazione n. 718/2015 si specifica che la relativa disciplina si applica ai vincoli scadenti nel periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2016 mentre nell'allegato ci si riferisce ai vincoli scadenti a partire dall'esercizio 2008 e fino all'esercizio 2016. Tale diversa formulazione può comportare dubbi interpretativi e quindi si propone di uniformare tali formulazioni modificando conseguentemente il deliberato. Tale modifica costituisce un indirizzo interpretativo ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione n. 718/2015, applicabile quindi a tutte le pratiche interessate all'applicazione di correttivi anticrisi, con esclusione delle sole pratiche per le quali è già stata presentata domanda di applicazione della predetta deliberazione n. 718/2015, già conclusasi con un provvedimento amministrativo della struttura provinciale competente.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preventivo delle strutture provinciali competenti ai cui rilievi si è dato riscontro.

A sensi dell'articolo 35 della L.P. 6/99, sono stati acquisiti i pareri di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm.;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 5 e l'allegato 4/2 del D. Lgs. N. 118/2011;
- ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche all'allegato 1) della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 (Prime disposizioni attuative dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 di data 30 dicembre 2014 – Incentivi previsti dalla legge provinciale n. 6 di data 13 dicembre 1999 da utilizzare in compensazione di imposta) e s.m, come risultanti dall'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare che per l'anno 2016 il periodo di presentazione delle domande per contributi da utilizzare in compensazione fiscale ai sensi del punto 1. dal 1 aprile al 31 agosto 2016;
3. di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1. si applicano alle domande presentate a partire dal 1 aprile 2016, autorizzando l'applicazione automatica di

eventuali modifiche favorevoli ai richiedenti e consentendo alle imprese che hanno già presentato domanda a decorrere dal 1 aprile 2016 di integrarla ai sensi delle modifiche apportate con il presente provvedimento;

4. di dare atto che anche per le domande presentate nel 2016 ai sensi dei criteri di cui al punto 1. :

- la documentazione attestante il pagamento può essere costituita da quella prevista al comma 5 del punto 1.1. della sezione A) Disciplina comune – dell'allegato 1) della delibera n. 809/2015 come modificato dal punto 1 del presente provvedimento, nonché dalla documentazione riportata in premessa per le domande presentate nel 2016 e per le spese pagate nei 18 mesi precedenti la presentazione delle domanda e fino all'entrata in vigore della deliberazione n. 809/2015 (19 maggio 2015);
- in deroga a quanto previsto dal punto 1.1, comma 4 dell'allegato A – Disciplina generale, per le iniziative di cui all'allegato 1 sezione F) Investimenti fissi – spese per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga, le domande potranno riguardare comunque solo spese sostenute a partire dal 13 aprile 2015;

5. di ripartire per l'anno 2016 le risorse finalizzate all'attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 14/2014 fra le tipologie di incentivi e di aiuto individuati con l'allegato 1) della deliberazione n. 809/2015 come modificata con il presente provvedimento, nel seguente modo:

- 16.000.000 per aiuti per investimenti fissi di cui alla legge provinciale 6/99 relativi alle spese per l'accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;
- 300.000 per altri interventi agevolativi della legge provinciale n. 6/99;

6. di impegnare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della LP 14/2014, la somma di 300.000 sul capitolo 612870 del bilancio 2016 e la somma di 16.000.000 sul capitolo 612872 del bilancio 2016;

7. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche alla deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m. (investimenti fissi) da ultimo modificata con deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015, come risultanti dall'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche alla deliberazione n. 2424 di data 9 novembre 2012 (Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese), da ultimo modificata con deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015, come risultanti dall'allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

9. di approvare, per quanto espresso in premessa, le modifiche agli allegati a) (Aiuti alle imprese per servizi di consulenza), b) (Aiuti per l'attività consortile) e c) (Aiuti per le reti d'impresa) della deliberazione n. 1342 di data 1 luglio 2013, da ultimo modificata con deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015, come risultanti dall'allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli indirizzi organizzativi riportati in premessa in applicazione del punto 14 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme di carattere generale", di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, relativi ai criteri per incentivi per la ricerca in materia di attività connessa e di applicazione dei criteri vigenti;
11. di approvare, per quanto espresso in premesse, le modifiche alla deliberazione n. 718 di data 6 maggio 2015 come risultanti dall'allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12. di dare atto che le modifiche apportate con il predetto allegato 2) – punti 4., 5., 6. e 7. , in quanto più favorevoli, si applicano anche alle domande già presentate per le quali non è ancora stato adottato il provvedimento di concessione o di diniego oppure il provvedimento di revoca;
13. di dare atto che, in conseguenza della modifica di cui al punto 3. dell'allegato 2), il punto 7) del deliberato della deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012, inerente la possibilità di effettuare operazioni di leaseback anche a domande in corso alla data della predetta deliberazione, deve intendersi riferito anche ai beni mobili;
14. di dare atto che quanto previsto dal punto 10, in quanto più favorevole, si applica anche a tutti i rapporti sorti e non ancora esauriti;
15. di dare atto che, in applicazione del punto 14 dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni "Norme di carattere generale", di cui all'allegato a) della deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005, la modifica di cui all'allegato 5) costituisce un indirizzo interpretativo ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti con la deliberazione n. 718/2015, applicabile quindi a tutte le pratiche interessate all'applicazione di correttivi anticrisi, con esclusione delle sole pratiche per le quali è già stata presentata domanda di applicazione della predetta deliberazione n. 718/2015, già conclusasi con un provvedimento amministrativo della struttura provinciale competente;
16. di stabilire che le disposizioni indicate al punto 6.1.1, comma 5, dei criteri e modalità di cui all'allegato a) della deliberazione n. 1911/2012, inerenti la possibilità di sottoscrivere contratti di leasing per il completamento di opere immobiliari già avviate direttamente dal soggetto richiedente il contributo, possano essere applicate alle domande già presentate ai sensi di criteri e modalità per l'applicazione della legge previgente, per le quali non è ancora stato adottato il provvedimento di concessione o di diniego oppure il provvedimento di revoca;
17. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, anche per estratto, nel sito ufficiale della Provincia autonoma di Trento.

SC

Allegato parte integrante
Allegato 1)

Allegato 1) – modifiche compensazione fiscale

“Modifiche ed integrazioni dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale n. 809 di data 18 maggio 2015 e s.m. relativa ai criteri e modalità di applicazione dell’articolo 17 della legge provinciale n. 14/2014 per gli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 6 di data 13 dicembre 1999 da utilizzare in compensazione fiscale

Ai criteri di applicazione dell’articolo 17 della legge provinciale n. 14/2014 relativi agli incentivi previsti dalla legge provinciale n. 6 di data 13 dicembre 1999 da utilizzare in compensazione di imposta di cui all’allegato 1) della deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

sezione A “DISCIPLINA COMUNE”

- Al punto 1.1, comma 4, le parole “nell’anno precedente” sono sostituite dalla seguenti parole: “nei diciotto mesi precedenti”; inoltre le parole “il primo gennaio dell’anno precedente domanda di agevolazione.” sono sostituite dalle parole “i diciotto mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione”;
- al punto 1.1., comma 4, primo alinea, le parole “nell’anno solare nel quale sono” sono sostituite dalle parole “nei diciotto mesi precedenti la domanda qualora nel medesimo periodo siano”;
- al punto 1.1., comma 4, secondo alinea, le parole “nell’anno solare precedente” sono sostituite dalla seguenti parole: “nei diciotto mesi precedenti”.
- al punto 1.1., comma 4, terzo alinea, le parole “nell’anno solare precedente” sono sostituite dalla seguenti parole: “nei diciotto mesi precedenti”. Inoltre le parole “in tale anno” sono sostituite dalle parole “in tale periodo” e le parole “nell’anno” sono sostituite dalle parole “nel periodo”;
- al punto 1.1., comma 4, quarto alinea, le parole “all’anno precedente” sono sostituite dalla seguenti parole: “ai diciotto mesi precedenti”.
- al punto 1.1, comma 5, dopo le parole “o postale” sono aggiunte le parole “o con ricevuta bancaria (RI.BA.)”, dopo le parole “sezione D,” sono aggiunte le seguenti parole: “e nel caso di acquisti telematici,” e sono aggiunte infine le seguenti parole “o con ricevuta bancaria (RI.BA.)”;
- al punto 1.1, al termine del comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “E’ inoltre ammesso il pagamento tramite contratto di finanziamento stipulato con soggetto distinto dal fornitore. Nel caso di acquisti da procedure concorsuali o da vendite forzate sono ammesse le modalità di pagamento richieste dal venditore”;

- al punto 1.1., comma 8, le parole “in un determinato anno solare anche se il documento di spesa è emesso nell’anno solare successivo e” sono sostituite dalla seguenti parole: “anche se”.

- al punto 1.2., dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Possono beneficiare degli interventi anche gli enti e le associazioni per le attività di impresa esercitate, purché dotati di partita I.V.A., nonché i consorzi iscritti nel Registro delle imprese, costituiti tra le imprese e gli enti e associazioni per le attività di cui sopra. Rientrano comunque tra i soggetti beneficiari le Associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all’interno del C.N.E.L., in possesso di partita I.V.A.”

- al punto 2. comma 2, le parole “L’ente istruttore può chiedere la regolarizzazione o integrazione della domanda” sono sostituite dalle seguenti parole “L’ente istruttore può chiedere la regolarizzazione della domanda”.

- al punto 2. comma 3, la parola “integrata” è sostituita dalla parola “regolarizzata”.

- dopo il punto 6 è inserito il seguente punto

“7. UTILIZZO DI ALTRI CONTRIBUTI IN COMPENSAZIONE FISCALE”

1. Nell’ambito di contributi concessi in procedura negoziale, secondo le specifiche disposizioni attuative della LP 6/99, la Giunta può stabilire che parte di tali contributi possa essere utilizzata in compensazione fiscale. Ai fini delle modalità di utilizzo dei predetti contributi in compensazione si applica quanto previsto dal punto 2 commi 5, 6 , 8 e 10 e dal punto 4, per quanto compatibili.”

sezione B “AIUTI PER INVESTIMENTI FISSI”

- al punto 1.2, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1. bis:

“1.bis In aggiunta alle disposizioni previste dalla Disciplina comune dei presenti criteri, le attività che rientrano nel codice ATECO 47.73.1 – Farmacie, possono beneficiare degli interventi di cui alla sola priorità 4.i., elencata al comma 1 del punto 1.3.”

- Al punto 1.3, comma 1, priorità 4.b, le parole “Sostituzione di autoveicoli aziendali di standard europeo EURO 0, EURO 1 o EURO 2” sono sostituite dalle parole “Sostituzione di autoveicoli aziendali di standard europeo EURO 0, EURO 1, EURO 2 o EURO 3 immatricolati da almeno 10 anni,”, e le parole “Gli autoveicoli di standard EURO 0, EURO 1 o EURO 2 sostituiti” sono sostituite dalle parole: “Gli autoveicoli sostituiti”.

- Al punto 1.3, comma 1, priorità 4.g, il paragrafo dopo la lettera f) è eliminato.
- Al punto 1.3, comma 1, priorità 4.h, dopo le parole “legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7.” sono aggiunte le parole “oppure ad una rete con soggettività giuridica del settore del porfido o ad un consorzio del settore del porfido.”;
- Al punto 1.3. comma 1, dopo la priorità 4.h, è aggiunta la seguente priorità:
 “4.i investimenti destinati all’installazione di sistemi di video sorveglianza antirapina, presso le unità locali delle imprese”;
- Al punto 1.3, comma 1, priorità 6.a, le lettere a), a.1) e a.2) sono sostituite dalla seguente lettera:
 “a) investimenti mobiliari pari almeno al 30% del valore medio delle immobilizzazioni tecniche nette e comunque pari almeno ad euro 30.000,00.”
- Al punto 1.3, comma 2, lettera c) 4. dopo la parola “campeggi” sono inserite le seguenti parole: “nonché di investimenti destinati all’installazione di sistemi di video sorveglianza antirapina, qualora di tipo immobiliare”;
- Al punto 1.4.1., comma 1, lettera b.2 ter), dopo la parola “concorsuali”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché degli Accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’articolo 182 bis della legge fallimentare;”
- Al punto 1.4.1., comma 1, dopo la lettera b.2 ter), è aggiunta la seguente lettera:
 “b.2 quater) acquisto di immobili di proprietà di imprese che non svolgono attività di tipo immobiliare, la dismissione dei quali sia essenziale per il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e assicuri il riequilibrio della situazione finanziaria nel piano redatto ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare.”
- Al punto 2., comma 1, è aggiunta la seguente lettera e):
 “e) imprese che realizzano esclusivamente investimenti relativi alla priorità 4.i del punto 1.3, euro 2.500,00.”

Al punto 2., comma 4, le parole “4b) – 4h)” della prima riga della tabella 1, sono sostituite dalle seguenti: “4.b, 4.h, 4.i ” e sono aggiunte infine le seguenti parole “Le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali per le imprese del settore del porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi, oppure di 8 punti percentuali per le imprese appartenenti o aderenti alle seguenti filiere o alle filiere successivamente individuate dalla Giunta provinciale:

- 1) del legno per lo svolgimento di attività di utilizzo di aree forestali (codice 02.2 - ATECO 2007), di industria del legno e prodotti in legno e sughero (codice 16

- ATECO 2007) e di fabbricazione di mobili in legno (attività compresa nel codice 31 - ATECO 2007);

2) della filiera volontaria del porfido di qualità definita dal regolamento approvato dal Coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine di cui all'art. 24 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;

3) della produzione di assali e altri componenti di veicoli pesanti e macchine fuoristrada, individuata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1325 di data 30 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Il requisito di aver conseguito ricavi dall'impresa capofila per almeno il 15 per cento del fatturato s'intende sussistente se verificato per due esercizi consecutivi nel corso del quinquennio compreso tra due anni antecedenti e due anni successivi l'anno di presentazione della domanda. Il requisito di aver prodotto software dedicato alla progettazione o ottimizzazione del prodotto s'intende riferito al medesimo arco temporale;

3 bis) della produzione di pane (codice 10.71.10 - ATECO 2007).”

sezione C “RICERCA APPLICATA”

Al punto 2., comma 2, dopo la tabella sono aggiunte le seguenti parole “Le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali per le imprese del settore del porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi.”

sezione D “AIUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE”

- al **Capo I PARTECIPAZIONE A FIERE** sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 del punto 2 è aggiunta la seguente frase: “Per le imprese del settore del porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali.”;

b) alla fine del comma 4 del punto 2 è aggiunta la seguente frase: “Per i soggetti di cui al punto 1.2 del settore del porfido la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali.”;

- è abrogato il **Capo II AZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SISTEMA**;

- al **Capo III MISSIONI AZIENDALI ALL'ESTERO E AZIONI DI INCOMING** sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la parola “all'estero” contenuta nel comma 1. del punto 1.3 è sostituita con la frase “verso paesi non appartenenti all'Unione europea”;
- b) il comma 3 del punto 1.3 è sostituito dal seguente: “Le spese di viaggio possono riferirsi esclusivamente a quelle di volo aereo per biglietti di andata e ritorno per un periodo di permanenza in un singolo paese estero non superiore a 15 giorni, nonché di voli fra paesi esteri diversi entro il quindicesimo giorno di permanenza in ciascun paese.”;
- c) al comma 1 del punto 2 l'importo di 10 mila euro è sostituito con l'importo di 5 mila euro;
- d) alla fine del comma 1 del punto 2 è aggiunta la seguente frase: “Per le imprese del settore del porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali.”.

sezione E “AIUTI ALLE IMPRESE PER SERVIZI DI CONSULENZA”

- la lettera c) del comma 1 del punto 1.5 è sostituita con la seguente: “c) costi delle certificazioni, nel caso sia previsto un obbligo normativo vigente da oltre due anni alla data della richiesta di certificazione all'organismo accreditato;”;
- alla fine del comma 2 del punto 2 è aggiunta la seguente frase: “Per le imprese del settore del porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali.”.

Allegato parte integrante
Allegato 2)

Allegato 2) - Modifiche investimenti fissi

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per investimenti fissi" di cui all'allegato a) della deliberazione della Giunta provinciale 1911 di data 7 settembre 2012, come da ultimo modificato con la deliberazione n. 1644 di data 28 settembre 2015

Ai criteri per investimenti fissi approvati con deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 800/2008, richiamato nell'allegato è sostituito con il regolamento generale UE di esenzione per categoria n. 651/2014.
2. Al punto 3, comma 1, priorità 4.b, le parole "Sostituzione di autoveicoli aziendali di standard europeo EURO 0, EURO 1 o EURO 2" sono sostituite dalle parole "Sostituzione di autoveicoli aziendali di standard europeo EURO 0, EURO 1, EURO 2 o EURO 3 immatricolati da almeno 10 anni," e le parole "Gli autoveicoli di standard EURO 0, EURO 1 o EURO 2 sostituiti" sono sostituite dalle parole: "Gli autoveicoli sostituiti".
3. Al punto 3, comma 1, priorità 4.h, dopo le parole "della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7." sono aggiunte le parole " oppure ad una rete con soggettività giuridica del settore del porfido o ad un consorzio del settore del porfido."
4. Al punto 4.2.1, comma 1, lettera b.2 ter), dopo la parola "concorsuali", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché degli Accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'articolo 182 bis della legge fallimentare;";
5. Al punto 4.3, comma 1, al termine del punto 1. sono aggiunte le seguenti parole: " Qualora in fase di rendicontazione la spesa sia minore al suddetto importo si applicano i limiti di cui al seguente punto 2., fermo restando gli eventuali ulteriori limiti fissati dalle priorità;";
6. Al punto 6.1.1, comma 5, nel primo periodo le parole "L'alienazione dell'immobile" sono sostituite con le parole "L'alienazione del bene" e nel secondo periodo le parole "leaseback sull'immobile" sono sostituite con le parole "leaseback sul bene";
7. Al punto 6.1.4, al termine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, l'impresa che intende accedere ad altri interventi pubblici di incentivazione, qualora compatibili con le agevolazioni previste dai presenti criteri, può chiedere la riduzione della percentuale di intervento spettante per i progetti di investimento ammessi.";

8. Al punto 7.3.2, comma 1, dopo la parola “avviate”, sono aggiunte le seguenti parole: “, fermo restando il principio dell’effetto di incentivazione stabilito dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/14¹,”;

Nota a piè di pagina

1 Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell’«avvio dei lavori» inteso quale data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014)

9. Al punto 7.3.2, comma 1, al termine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: “, qualora i medesimi siano riferibili ad investimento differente rispetto a quello oggetto della domanda nel caso di applicazione del regolamento UE n. 651/14;”;
10. Al punto 8.1.2. comma 1 lettera b) sono aggiunte infine le seguenti parole: “, attestante che le medesime opere sono riferibili ad investimento differente rispetto a quello oggetto della domanda nel caso di applicazione del regolamento UE n. 651/14;”
11. Nella TABELLA A di cui al punto 5.2, comma 1, lettera D, numero 4, rispettivamente dopo le righe 2 e 3 sono inserite le seguenti righe 2bis e 3bis:

2bis	AGGREGAZIONI AZIENDALI E COLLABORAZIONE TRA IMPRESE DEL SETTORE PORFIDO	Il soggetto richiedente collabora o è aggregato, intende collaborare o aggregarsi con almeno altre 3 imprese tra loro in posizione di autonomia come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell’impresa indicata al punto 2, comma 4, per gestire in cooperazione una o più fasi dei processi aziendali, attraverso le seguenti tipologie giuridiche: 1) consorzi o società consortili costituiti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa; 2) contratti di rete ai sensi dell’articolo 24 novies della legge provinciale sottoscritti non prima dei	8%
------	---	--	----

		<p>tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa;</p> <p>3) contratti costitutivi di gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile sottoscritti non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa;</p> <p>4) aggregazioni di più imprese mediante fusione, incorporazione o conferimento di azienda concluse con atto notarile non prima dei tre anni solari precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo o successivamente ad essa.</p>	
3bis	INIZIATIVE IN RETE NEL SETTORE PORFIDO	<p>La quota prevalente degli investimenti è destinata ad utilizzo congiunto da parte di almeno due soggetti beneficiari. L'utilizzo congiunto deve risultare da contratto di rete ai sensi dell'articolo 24 novies della legge provinciale o da altro accordo, sottoscritti da soggetti tra loro in posizione di autonomia, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa indicata al punto 2, comma 4.</p>	8%

Allegato parte integrante
Allegato 3)

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 "Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese e aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 2424 di data 9 novembre 2012, come da ultimo modificata con deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015.

Ai criteri per gli aiuti alle internazionalizzazione alle imprese, approvati con delibera 2424 di data 9 novembre 2012 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

- il regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 800/2008, richiamato nei Capi I, II, III e IV è sostituito con il regolamento generale UE di esenzione per categoria n. 651/2014.

Al **Capo I PARTECIPAZIONE A FIERE** sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 del punto 1.2.2 le parole "Le spese ammissibili" sono sostituite dalle parole: "Fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento¹, le spese ammissibili.

Nota a piè di pagina

1. *Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, intendendosi per "avvio dei lavori" la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014).*

- alla fine del comma 2 del punto 1.3.2 è aggiunta la seguente frase: "Per i soggetti di cui al punto 1.1.2 del settore del porfido le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali.";

al **Capo II AZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SISTEMA** sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il punto 2.1.2 è inserito il punto seguente:

2.1.3 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE PER CONSORZI E COOPERATIVE

1. Al fine di favorire la penetrazione commerciale delle imprese trentine in paesi non appartenenti all'Unione europea attraverso azioni di commercializzazione di sistema possono essere agevolate spese sostenute dalle cooperative e dai consorzi di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1.2, per:
 - a) analisi di mercato;
 - b) ricerca di partner commerciali, ivi compresa l'organizzazione di incontri "business to business";
 - c) organizzazione preparazione di trasferte commerciali all'estero;
 - d) assistenza commerciale, contrattuale, doganale e fiscale per l'esportazione;

- e) supporto alla distribuzione congiunta di più imprese nei paesi esteri attraverso personale specializzato appositamente assunto in loco;
 - f) organizzazioni di workshop collettivi ove unitamente alla presentazione pubblica delle imprese partecipanti siano previsti gli incontri “*business to business*”.
2. Le spese di cui al comma 1 possono riferirsi anche a spese di personale assunto con contratto di lavoro dipendente o a progetto, nonché a spese di consulenza.
 3. Nel caso di spese di personale, la spesa ammissibile è stabilita utilizzando i seguenti parametri e non può comunque superare la somma di 50 mila euro annui per singolo dipendente:
 - il costo complessivo del dipendente è pari al costo orario dello stesso moltiplicato per le ore effettivamente impegnate nella realizzazione dell’attività;
 - il costo orario è calcolato sulla base dello stipendio lordo aumentato del 38 per cento quale incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico dell’impresa;
 - l’anno lavorativo si considera composto di 1600 ore lavorative;
 - la retribuzione ordinaria mensile viene determinata facendo riferimento per ogni anno alla busta paga del mese di gennaio, al netto dei compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione e accantonamenti per trattamento di fine rapporto.
 4. Nel caso di spese di consulenza sono ammissibili spese nel limite massimo di 70 mila euro annui per singola consulenza e singolo consulente.”;
 - il comma 5 del punto 2.1.4 è sostituito con il seguente: “5. Le spese di viaggio possono riferirsi esclusivamente a quelle di volo aereo per biglietti di andata e ritorno per un periodo di permanenza in un singolo paese estero non superiore a 15 giorni, nonché di voli fra paesi esteri diversi entro il quindicesimo giorno di permanenza in ciascun paese.”;
 - prima del comma 2 del punto 2.2.1 è inserito il seguente comma:

“1. È individuata nell’importo di 15 mila euro e in 300 mila euro rispettivamente la spesa minima e massima ammissibile ad agevolazione per ciascuna istanza di agevolazione inerente le spese di cui al punto 2.1.3.”;
 - alla fine del comma 1 del punto 2.2.2. è aggiunta la seguente frase: “; esclusivamente per i servizi specialistici inerenti le analisi di mercato, di cui alla lettera a) del comma 1 del punto 2.1.3 possono essere ammesse ad agevolazione spese sostenute successivamente la data della domanda di agevolazione, nel rispetto del termine di cui al comma 2 , fermo restando il principio dell’effetto di incentivazione stabilito dall’articolo 6 del Regolamento ².”;

Nota a piè di pagina

2. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, intendendosi per “avvio dei lavori” la

data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014).

- dopo il comma 1 del punto 2.2.2 è inserito il seguente comma:
“2. Le spese ammissibili ad agevolazione sostenute successivamente la domanda di agevolazione, sono esclusivamente quelle effettuate a partire dal giorno successivo la domanda di agevolazione ed entro 12 mesi dalla data della domanda medesima, fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento ³.”;

Nota a piè di pagina

3. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, intendendosi per “avvio dei lavori” la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014).

- dopo il comma 3 del punto 2.2.2 sono inseriti i seguenti commi:
“4. La documentazione per la rendicontazione dell'investimento e l'erogazione del contributo deve essere presentata entro un anno dal termine degli investimenti, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di chiedere prima della scadenza una sola proroga non superiore ad un anno.
5. Il mancato rispetto del termine finale per il sostenimento delle spese comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine finale.”;
- prima del comma 2 del punto 2.2.3 è inserito il seguente comma:
“1. Il contributo relativo alle spese di cui al punto 2.1.3 è concesso in un'unica soluzione secondo la regola “*de minimis*” e calcolato in misura pari al 50 per cento delle spese ammesse ad agevolazione. Esclusivamente per le spese relative ai servizi specialistici di analisi di mercato sostenute successivamente la data della domanda di agevolazione, il contributo è concesso in misura pari al 50 per cento delle spese, ai sensi del Regolamento generale CE di esenzione per categoria e nel rispetto del principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento ⁴. Per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del punto 2.1.2 del settore del porfido le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali.”;

Nota a piè di pagina

4. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, intendendosi per “avvio dei lavori” la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014).

- alla fine del comma 2 del punto 2.2.3 è aggiunta la seguente frase: “Per le imprese del settore porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali.”;
- dopo la lettera b) del comma 3 del punto 2.4.1 è inserita la seguente lettera: “c) verifica la coerenza delle spese sostenute con quelle indicate al punto 2.1.3.”;
- nel comma 1, lettera c) numero 2) del punto 2.5.1 le parole “2.1.4.” sono sostituite dalle parole “2.1.3 e 2.1.4.”;
- dopo la lettera e) del comma 1 del punto 2.5.1 sono inserite le seguenti lettere:
 - “f) preventivo di spesa dettagliato di uno o più consulenti che evidenzi oltre al costo complessivo del servizio, la tempistica, il costo a giornata per ciascuna fase e le diverse fasi di intervento;
 - g) presentazione del consulente attestante i requisiti professionali idonei e coerenti al servizio proposto e al costo previsto.”;
- dopo il punto 2.5.2 è inserito il seguente punto:

“2.5.3 EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER SERVIZI SPECIALISTICI POST DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

1. Ai fini dell’erogazione del contributo concesso per spese inerenti servizi specialistici di analisi di mercato successive la domanda di agevolazione, deve essere trasmessa all’ente istruttore la seguente documentazione:

- a) rapporto conclusivo di sintesi predisposto secondo il facsimile redatto dalla competente struttura provinciale, sottoscritto dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa nonché dal consulente, che descriva in modo dettagliato:
 - le analisi e gli interventi previsti;
 - il costo complessivamente sostenuto;
 - la distinta delle spese effettivamente sostenute;
 - le difformità tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato;
- b) documentazione attestante le spese sostenute (copia delle fatture, delle note spese, dei contratti o della documentazione equipollente);
- c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, attestante:
 - 1) di non aver presentato altre domande di agevolazione per le medesime spese;
 - 2) che le spese relative alla documentazione di cui alla lettera b) sono state interamente pagate;
- d) coordinate bancarie su cui disporre il pagamento del contributo spettante.”.

al **Capo III PROGETTI IMPRENDITORIALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE** sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 del punto 3.2.2 le parole “Fatto salvo quanto previsto al comma 2,” sono sostituite dalle parole “Fermo restando il principio dell’effetto di incentivazione stabilito dall’articolo 6 del Regolamento,⁵”

Nota a piè di pagina

5. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, intendendosi per “avvio dei lavori” la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014).

- alla fine del comma 1 del punto 3.3.2 è aggiunta la seguente frase: “Per le imprese del settore porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali.”;

al **Capo IV SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA** sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 del punto 4.2.2 sono aggiunte all’inizio le parole “Fermo restando il principio dell’effetto di incentivazione stabilito dall’articolo 6 del Regolamento,⁶”

Nota a piè di pagina

6. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, intendendosi per “avvio dei lavori” la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014).

- alla fine del comma 1 del punto 4.3.1 è aggiunta la seguente frase: “Per le imprese del settore porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali.”;

al **Capo V FORMAZIONE DI CAPITALE UMANO ALL’ESTERO** sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il comma 2 del punto 5.3.2 è aggiunto il seguente comma: “3. Per le imprese del settore porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi le misure di cui sopra sono aumentate di 10 punti percentuali.”.

Allegato parte integrante
Allegato 4)

Allegato 4) - Modifiche servizi consulenza, attività consortile e reti d'impresa

Modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'applicazione degli articoli 24 quinquies "Aiuti alle imprese per servizi di consulenza", 24 octies "Aiuti per l'attività consortile" e 24 novies "Aiuti per le reti d'impresa" della legge provinciale 6/1999, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 1342 di data 1 luglio 2013, come da ultimo modificata con deliberazione n. 809 di data 18 maggio 2015.

All'allegato a) Aiuti alle imprese per servizi di consulenza, della delibera n. 1342 di data 1 luglio 2013 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

- il regolamento generale CE di esenzione per categoria n. 800/2008, richiamato nell'allegato a) Aiuti alle imprese per servizi di consulenza, è sostituito con il regolamento generale UE di esenzione per categoria n. 651/2014;
- al comma 1 del punto 4.2. fra le parole "5.000,00;" e le parole "per le nuove imprese" sono aggiunte le parole "per i servizi di consulenza di cui al punto 3, comma 1, numero 5, lettera g) e"
- alla fine del comma 1 del punto 5.1 fra le parole "punto 4" e le parole "è concesso" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento ¹."

nota a pie di pagina

(1) Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, intendendosi per "avvio dei lavori" la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23 Regolamento 651/2014).

- al comma 4 del punto 5.1 fra le parole "modalità applicative" e le parole "le misure di agevolazione" sono inserite le parole "nonché per le imprese del settore del porfido aderenti a reti con soggettività giuridica od a consorzi".

All'allegato b) Aiuti per l'attività consortile, della delibera 1342 di data 1 luglio 2013 e s.m. è apportata la seguente modifica:

- alla fine del comma 1 del punto 5. viene aggiunta la seguente frase: “Per i consorzi del settore del porfido la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali.”;

All'allegato c) aiuti per le reti d'impresa, della delibera n. 1342 di data 1 luglio 2013 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:

- alla fine del comma 1 del punto 5. viene aggiunta la seguente frase: “Per le reti con soggettività giuridica del settore del porfido la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali.”;
- alla fine del comma 2 del punto 5. viene aggiunta la seguente frase: “Per le reti con soggettività giuridica del settore del porfido la misura di cui sopra è aumentata di 10 punti percentuali.”.

Allegato parte integrante
Allegato 5)

Allegato 5) - Modifiche alle modalità transitorie di applicazione dei vincoli economico finanziari

Modifiche alle modalità transitorie di applicazione dei vincoli economico finanziari di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 718 di data 6 maggio 2015

Al punto 2 del dispositivo della delibera n. 718 di data 6 maggio 2015 le parole “nel periodo 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “agli esercizi finanziari dal 2008 al 2016”.

All'allegato della delibera n. 718 di data 6 maggio 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

1. nel secondo allinea del paragrafo “*attivo patrimoniale*” del punto “**B 2. correttivi anticrisi nella verifica del vincolo economico finanziario**” dopo le parole “crediti verso la Pat” sono aggiunte le parole “o verso altri enti pubblici o verso l’Unione Europea” e la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “pubblici”;
2. nel terzo allinea del paragrafo “*attivo patrimoniale*” del punto “**B 2. correttivi anticrisi nella verifica del vincolo economico finanziario**” dopo le parole “contributi della PAT” sono aggiunte le parole “o di altri enti pubblici o dell’unione Europea” e la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “pubblici”.